

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 07/2012

13 Febbraio 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

NUOVA PROROGA PER LA PEC AZIENDALE. LA SCADENZA E' ORA FISSATA AL 30 GIUGNO 2012.

DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 N. 5 – ARTICOLO 37.

Il decreto legge 5/2012 (c.d. "decreto semplificazioni"), in corso di conversione, ha concesso una nuova proroga – al **30 giugno 2012** - alle aziende affinché queste si dotino di una PEC e provvedano a comunicarla al Registro delle Imprese.

Si rinvia per gli approfondimenti al numero 47/2011 di questa rubrica, nonché al numero 29/2011 di "Dentro La Notizia".

SCADE IL 29 FEBBRAIO PROSSIMO L'OPZIONE-REVOCA PER LA SCELTA DEL METODO DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP PER LE SOCIETA' DI PERSONE E LE DITTE INDIVIDUALI.

DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N. 446 – ARTICOLI 5 E 5-BIS.

Entro il prossimo 29.2.2012 le ditte individuali e le società di persone che, per il triennio 2012 – 2014, intendono optare per la determinazione dell'IRAP in base ai valori di bilancio devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione.

Come noto, gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP in base al bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97) e non in base a **valori fiscali**, ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97.

Tale scelta è riservata anche ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria per opzione. Non può, quindi, essere esercitata dai soggetti in contabilità semplificata (ai sensi dell'art. 18 del DPR 600/73).

L'opzione può essere esercitata **entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta di riferimento** e quest'anno la scadenza fiscale cade il 29 febbraio, non il 1° marzo come di solito (perché il 2012 è un anno bisestile).

Si ricorda che la suddetta opzione è irrevocabile, per cui una volta che si è optato per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio, **non è possibile cambiare idea per i successivi tre anni d'imposta.**

Al termine del triennio la stessa è tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non intenda revocare l'opzione.

Infatti, entro il 29 febbraio 2012 i soggetti che hanno optato per il triennio 2009 – 2011 per la determinazione della base imponibile secondo i valori di bilancio, e che dal 2012 intendono invece determinare la base imponibile IRAP a valori fiscali devono comunicare la revoca dell'opzione.

L'ISCRIZIONE A RUOLO NON E' NULLA SE E' STATA DISPOSTA DALL'UFFICIO IN ASSENZA DEL CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE, ANCHE SE QUESTI L'ABBIA APPOSITAMENTE RICHIESTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 29127 DEL 28 DICEMBRE 2011.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 29127 del 28.12.2011**, ha statuito che **la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione** – ex articolo 6 del d.lgs. 218/1997 - **non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici finanziari.**

Come noto, l'istanza di accertamento con adesione consente al contribuente, che abbia ricevuto un avviso di accertamento o al quale sia stato notificato un processo verbale di constatazione, di richiedere all'Ufficio di essere **convocato per l'instaurazione del contraddittorio ai fini dell'accertamento con adesione.**

L'inoltro dell'istanza (direttamente presso gli uffici ovvero per posta) determina **l'automatica sospensione di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'accertamento.**

Nel caso di specie, **il contribuente, pur avendo presentato l'istanza de qua, non era stato invitato dall'Agenzia delle Entrate per l'instaurazione del contraddittorio.**

Gli uffici finanziari, peraltro, provvedevano ad iscrivere a ruolo le imposte dovute a seguito dell'accertamento.

Il contribuente provvedeva ad impugnare la cartella di pagamento.

Gli Ermellini, chiamati dall'Agenzia delle Entrate a dirimere il differente giudizio dei Giudici di Merito (la C.T.P. aveva dato torto al contribuente, mentre la C.T.R. ne accoglieva il gravame), **hanno ribadito** (cfr. sentenza n° 3676/2010) **che non è prevista la sanzione della nullità degli avvisi di accertamento e delle conseguenti iscrizioni a ruolo nei casi in cui l'ufficio non abbia convocato per il contraddittorio il contribuente a seguito presentazione di istanza di accertamento con adesione.**

Infatti, **i Giudici nomofilattici hanno precisato – contrariamente all'indirizzo giurisprudenziale di merito prevalente** (cfr. ex multis sentenze CTP Ragusa n° 291/01/01, CTP Siracusa n° 289/03/04, CTP Nuoro n° 280/01/05, CTP Genova n°

103/12/09, CTP Torino n° 96/10/09 e CTR Trento, 16/01/09) - **che l'articolo 6 del d.lgs. 218/1997 non contiene alcuna sanzione per la mancata attivazione del contraddittorio da parte dell'ufficio.**

L'IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE UNA MANSIONE VA SEMPRE DIMOSTRATA NEL CONCRETO DAL DATORE, ANCHE SE A PREVEDERLA IN ASTRATTO E' UN DECRETO MINISTERIALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 234 DEL 12 GENNAIO 2012.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 234 del 12 gennaio 2012**, ha statuito che **è onere del datore di lavoro dimostrare la oggettiva impossibilità di svolgimento di una mansione da parte di un lavoratore, *quantunque un decreto ministeriale ne prescriva un'altezza minima.***

Nel caso *de quo* **una lavoratrice vedeva negata l'assunzione con la mansione di "addetta alla stazione"**, nonostante la posizione utile in graduatoria, **a causa della sua altezza – 1,53 cm – risultante inferiore di soli 2 cm rispetto al minimo previsto dal D.M. n. 88/1999**, emesso dal Ministero dei Trasporti, per poter essere assunti con la mansione in questione.

Il ricorso al giudice di *prime cure* vedeva soccombere la lavoratrice che, persistendo, trovava successivamente accolte le proprie doglianze in Corte di Appello. La società datrice ricorreva per Cassazione.

Orbene **gli Ermellini**, tornando sulla materia già oggetto di esame con la sentenza n° 23562/2007, nel riprendere le motivazioni dei Giudici distrettuali, **hanno precisato che l'azienda non aveva dimostrato in che modo la limitata altezza della lavoratrice potesse essere di ostacolo allo svolgimento della mansione di addetto alla stazione e, inoltre, per quale motivo fosse necessaria un'altezza minima di m. 1,55 per il corretto svolgimento delle manovre di sicurezza e di segnalamento.**

Pertanto, *non riscontrandosi un evidente impedimento allo svolgimento della mansione*, **i Giudici di Legittimità hanno ritenuto sussistente il diritto della donna all'assunzione e, conseguentemente, hanno condannato la società anche al risarcimento del danno.**

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA COMPORTA LA PRECLUSIONE ALLA DETRAZIONE DEL CREDITO NELL'ANNO SUCCESSIVO MA NON IL DIRITTO A CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'ECCEDEZZA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 268 DEL 12 GENNAIO 2012.

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 268 del 12 gennaio 2012**, ha (ri)confermato che **l'omissione della dichiarazione annuale iva esclude il diritto di detrarre l'eccedenza di imposta nell'anno successivo**, ma **non preclude al contribuente il diritto di chiederne il rimborso.**

Nel caso in esame, **la società contribuente**, pur avendo **omesso la presentazione** della propria **dichiarazione** annuale ai fini Iva **per l'anno 2002 - dalla quale scaturiva un credito di imposta** - aveva **presentato il modello per l'annualità successiva e riportato il credito precedente** ancorché non dichiarato.

A seguito del rituale controllo automatizzato, effettuato dall'Agenzia delle Entrate ex art. 36 *bis* del DPR 600/1973, l'incongruenza veniva iscritta a ruolo.

La società contribuente, asserendo la illegittimità del mancato riconoscimento del credito *de quo*, **proponeva ricorso presso la Commissione Tributaria di Cagliari**; soccombente in primo grado e **adita la Commissione Regionale** della Sardegna, **otteneva l'accoglimento** delle proprie doglianze.

Il Collegio di appello, infatti, **ha ritenuto come consentito ed esercitabile il diritto** del contribuente **alla scelta tra compensazione e rimborso del credito** di imposta, **ancorché derivante dalle scritture contabili e non già dalla formale dichiarazione iva annuale omessa.**

Orbene, **gli Ermellini**, investiti della questione dall'A.d.E., **hanno stabilito** - diversamente da quanto sostenuto dai giudici sardi - **che la mancata esposizione del credito iva** nella dichiarazione annuale **non comporta la decadenza del diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili.**

Cambia tuttavia **la modalità di soddisfacimento: è precluso il diritto di detrarre l'eccedenza nell'anno successivo (con il metodo iva da iva) ma ciò non comporta la perdita del diritto del contribuente al rimborso della maggiore imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte dalle leggi.**

LA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E' FONTE DI EQUA RIPARAZIONE ANCHE PER LA PARTE SOCCOMBENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 35 DEL 9 GENNAIO 2012.

La Corte di Cassazione – Sesta Sezione civile –, **sentenza n° 35 del 9 gennaio 2012**, ha disposto che **il diritto all'equa riparazione del danno causato dalle lungaggini giudiziarie spetta ad entrambe le parti del processo, sia quella vittoriosa che quella soccombente, salvo il caso in cui la parte sconfitta si sia avventurata in una cosiddetta "lite temeraria" oppure abbia resistito in giudizio al solo fine di perfezionare il diritto alla riparazione ex art. 2 L. 89/2001.**

Con la sentenza *de qua* i Giudici del Palazzaccio si sono pronunciati in riferimento ad un dibattito incardinato presso il TAR dell'Emilia Romagna e durato ben **tredici anni** (*sic!!!!!!*).

Gli Ermellini hanno (ri)affermato il principio giuridico in base al quale **il diritto all'equa riparazione spetta a tutte le parti processuali** e non soltanto a quella risultata vittoriosa.

Infatti, la violazione del termine di ragionevole durata del processo fa sorgere il diritto alla riparazione anche a favore della parte che ha perso la causa ***a prescindere dalla consistenza economica e dall'importanza del giudizio.***

Unica eccezione a tale principio è rappresentata dal caso in cui venga dimostrato che il soccombente abbia promosso una c.d. "lite temeraria" oppure abbia resistito in giudizio al solo scopo di perseguire il diritto all'equa riparazione.

Al tale fine, **il giudice di merito è tenuto a considerare la complessità del caso ed il comportamento tenuto dalle parti, a nulla rilevando l'eventuale consapevolezza, da parte di chi fa la richiesta di equa riparazione, della scarsa probabilità di successo della propria iniziativa giudiziaria.**

E' una sentenza molto importante che dovrebbe far riflettere sui guasti di una giustizia "lumaca". Si pensi che in materia di lavoro la durata media del processo (fino alla pronuncia di legittimità) è di 9 anni. Cosa dire, poi, se la materia del contendere è la reintegrazione nel posto di lavoro? Altro che responsabilità civile del Magistrato!! Ci vorrebbe una bazooka.

ISTITUITO IL CODICE "ACIM" PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI INGRESSO MOBILITA'.

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 129/E DEL 22 DICEMBRE 2011.

L'Agenzia delle Entrate, **risoluzione n° 129/E del 22 dicembre 2011**, ha istituito **la causale contributo "ACIM"** da utilizzare nel modello F24 per il versamento all'INPS, da parte del datore di lavoro, del "contributo di ingresso mobilità" previsto dall'articolo 5, comma 4 della Legge 23 luglio 1991, n° 223.

Come noto, tale norma prevede che ***per ogni lavoratore posto in mobilità con diritto al relativo trattamento economico l'impresa deve versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in trenta rate mensili, una somma pari a sei/nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore.*** Nel caso in cui la dichiarazione di eccedenza del personale sia stata oggetto di un accordo sindacale la somma da versare per ciascun lavoratore è pari a tre mensilità.

Nel documento vengono anche individuate le ulteriori istruzioni per la compilazione del modello F24.

La causale **ACIM** va inserita nella sezione **INPS**, nel campo causale contributo, in corrispondenza del campo "importi a debito versati".

Nella stessa sezione:

- **nel campo "codice sede"** è indicato il codice della sede INPS competente;
- **nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda"** è indicata la matricola INPS del contribuente;
- **nel campo "periodo di riferimento"**, nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA;
- **la colonna 2° mm/aaaa" non deve essere valorizzata.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.